



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
(Provincia di Cuneo)

IL SINDACO

IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 8 ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 21.02.2011 ED ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

RENDE NOTO CHE E' INDETTO IL

**BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DI QUATTRO ALLOGGI COMUNALI
LIBERI E DI EVENTUALI ULTERIORI DISPONIBILITA'
IN VIA MAZZINI N. 26, 30 E 32**

Possono partecipare al presente bando, in conformità dell'art. 5 della L.R. n. 46/95 e s.m.i, i cittadini residenti nel comune di Monasterolo di Savigliano.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

- a) Cittadinanza italiana.
- b) Residenza anagrafica nel Comune di Monasterolo di Savigliano da almeno un anno.
- c) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2, classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili. Qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore: sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche.
- d) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

e) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai sensi dell'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento dell'indizione del bando di concorso. Il reddito è riferito alla famiglia tipo di due componenti. Il reddito delle famiglie con un diverso numero di componenti è ragguagliato in base alla seguente Tabella A di equivalenza, tenuto conto che i figli a carico per i quali è operata la deduzione del reddito ai sensi dell'articolo 21 della Legge 457/1978, corrispondono, ai presenti fini, a 0,5 unità.

Per le famiglie di nuova formazione, come definite dall'articolo 10 comma 1 - lettera i) n. 2 della L.R. 46/95, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi.

A - TABELLA DI EQUIVALENZA

Numero di componenti convenzionali	2	2,5	3	3,5	4	4,5	>4,5
Coefficiente	1	1,11	1,22	1,32	1,42	1,51	1,6

B - LIMITE DI ACCESSO (1)

Componenti nucleo familiare	Reddito Convenzionale	Reddito lavoro dipendente o pensione
Fino a 2	€ 12.027,12	€ 20.045,20
2,5	€ 13.350,10	€ 22.250,17
3	€ 14.673,09	€ 24.455,14
3,5	€ 15.875,80	€ 26.459,66
4	€ 17.078,51	€ 28.464,18
4,5	€ 18.160,95	€ 30.268,25
Oltre 4,5	€ 19.243,39	€ 32.072,32

(1) stabilito con deliberazione Giunta Regionale n° 11-9737 del 06.10.2008

Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è quello fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi (REDDITI 2009), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione e viene così determinato:

- reddito complessivo del nucleo familiare diminuito di euro 516,46 per ogni figlio a carico;
- qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60%.

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, di qualsiasi tipo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili.

- f) Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
- g) Non titolarità, con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare, di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione.
- h) Non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
- i) Non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

In relazione a quanto previsto nei precedenti punti per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora, alla data di pubblicazione del bando, la convivenza istituita duri da almeno due anni, abbia quale fine l'assistenza a persone anziane o non autosufficienti e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi. La stabilità della convivenza non viene meno quando l'interruzione della stessa sia dovuta a comprovati motivi di salute, di lavoro, di studio.

Costituirà titolo preferenziale, indipendentemente dalla graduatoria il possesso dei seguenti requisiti, la cui elencazione costituisce presupposto di priorità:

- 1) Nuclei famigliari con la presenza di un componente con almeno 60 anni di età;
- 2) Nuclei famigliari monoreddito con figli minori.

Il possesso del requisito di cui al punto 1) precedente permette inoltre di usufruire dell'abbattimento del 50% del canone di affitto, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 30.11.2001;

I requisiti reddituali devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare.

Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera e), per il quale il limite di reddito, in costanza di rapporto, è moltiplicato per due, e per il requisito di cui alla lettera h), che deve sussistere al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione.

L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per quattro anni consecutivi superi il doppio del limite di reddito stabilito per l'assegnazione.

Il Comune di Monasterolo di Savigliano, riscontrate le condizioni di cui al comma precedente, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l'automatico assoggettamento del rapporto al canone di cui all'articolo 19, comma 2, della Legge Regionale 28.03.1995 n. 46 e s.m.i.

Qualora prima della consegna dell'alloggio venga accertata la mancanza in capo all'assegnatario ed ai componenti il nucleo familiare di qualcuno dei requisiti prescritti o di qualcuna delle condizioni che avevano influito sulla collocazione e posizione in graduatoria, la consegna sarà sospesa e si procederà ad idonea istruttoria che potrebbe comportare l'annullamento dell'assegnazione.

Il possesso dei requisiti sopra indicati può essere comprovato mediante esibizione dei relativi certificati oppure la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà (art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N°445).

MODALITA' DI COMPILAZIONE, PRESENTAZIONE E RACCOLTA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO

Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti in distribuzione presso la segreteria del Comune di Monasterolo di Savigliano.

Nei predetti moduli di domanda è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente è invitato a rispondere con la massima esattezza.

Detto questionario è formulato con riferimento ai vari casi prospettati dall'articolo 10 della L.R. 46/95, e s.m.i e riguarda le condizioni e i requisiti il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dalla richiamata disposizione legislativa.

In calce alla domanda il concorrente deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per il concorrente stesso e per i componenti il suo nucleo familiare.

Il Comune può effettuare i controlli necessari a comprovare la situazione denunciata nella domanda.

Le dichiarazioni false o mendaci sono punite ai sensi degli articoli 495 e 496 del Codice Penale (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445) e prevedono in ogni caso la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito (art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445).

PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande (in bollo da Euro 14.62) debitamente compilate, firmate e corredate della necessaria documentazione, dovranno essere presentate presso il Comune di Monasterolo di Savigliano Piazza Castello n. 6

- mediante consegna a mano da parte del richiedente, munito di documento di riconoscimento;
- a mezzo di lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità (per la presentazione farà fede la data del timbro postale);

Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro le ore 12.00 del giorno venerdì 15 aprile 2011

Sono escluse dal bando le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine.

La Giunta Comunale procederà, in base agli elementi risultanti dalle domande, alla redazione della graduatoria.

f) Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

g) Non titolarità, con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare, di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione.

h) Non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

i) Non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

In relazione a quanto previsto nei precedenti punti per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora, alla data di pubblicazione del bando, la convivenza istituita duri da almeno due anni, abbia quale fine l'assistenza a persone anziane o non autosufficienti e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi. La stabilità della convivenza non viene meno quando l'interruzione della stessa sia dovuta a comprovati motivi di salute, di lavoro, di studio.

Costituirà titolo preferenziale, indipendentemente dalla graduatoria il possesso dei seguenti requisiti, la cui elencazione costituisce presupposto di priorità:

- 1) Nuclei famigliari con la presenza di un componente con almeno 60 anni di età;
- 2) Nuclei famigliari monoreddito con figli minori.

Il possesso del requisito di cui al punto 1) precedente permette inoltre di usufruire dell'abbattimento del 50% del canone di affitto, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 30.11.2001;

I requisiti reddituali devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare.

Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera e), per il quale il limite di reddito, in costanza di rapporto, è moltiplicato per due, e per il requisito di cui alla lettera h), che deve sussistere al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione.

L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per quattro anni consecutivi superi il doppio del limite di reddito stabilito per l'assegnazione.

Il Comune di Monasterolo di Savigliano, riscontrate le condizioni di cui al comma precedente, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l'automatico assoggettamento del rapporto al canone di cui all'articolo 19, comma 2, della Legge Regionale 28.03.1995 n. 46 e s.m.i.

	<p>Richiedenti che abitano con il nucleo familiare, da almeno due anni dalla data del presente bando, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.</p> <p>La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'Assistenza Pubblica.</p> <p>1) se la coabitazione non determina sovraffollamento: punti 1; 2) se la coabitazione determina sovraffollamento: punti 2;</p> <p>Occorre produrre: - <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione;</u></p>
F)	<p>Reddito familiare</p> <p>Richiedenti il cui reddito, come definito al punto f) del bando, risulti non superiore al:</p> <p>1) 70% del limite di assegnazione: punti 1; 2) 50% del limite di assegnazione: punti 2; 3) 30% del limite di assegnazione: punti 3;</p> <p>Occorre produrre: - <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione;</u></p>
G)	<p>Sfratto e rilascio</p> <p>Richiedenti che debbono abbandonare l'alloggio:</p> <p>1) in quanto fruitori di alloggio di servizio: per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro: punti 2.</p> <p>Occorre produrre: - <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione.</u></p> <p>2) a seguito di ordinanza di sgombero, o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 4.</p> <p>Occorre produrre: <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione.</u></p> <p>3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto: 3.1) se la sentenza è motivata da morosità: punti 1; 3.2) in tutti gli altri casi: punti 2;</p> <p>Occorre produrre: - <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione.</u></p> <p>4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto: 4.1) se la sentenza è motivata da morosità: punti 2; 4.2) in tutti gli altri casi: punti 4.</p> <p>Occorre produrre: - <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione.</u></p>
H)	<p>Titolari di pensione o assegno sociale</p> <p>Richiedenti titolari di pensione o assegno sociale: punti 1.</p> <p>Occorre produrre: - <u>Dichiarazione sostitutiva di certificazione</u></p>

Non sono cumulabili fra loro i punteggi previsti ai punti A), B) e C).

Nel caso di punteggi fra loro non cumulabili, si tiene conto del punteggio maggiore.
L'elenco dei documenti sopra indicati è riportato anche sui moduli di domanda appositamente predisposti.

I documenti, tutti in carta libera, da produrre a comprova delle dichiarazioni riportate sulle domande di assegnazione, dovranno essere presentati unitamente alle domande stesse.

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

La Giunta Comunale procederà, in base agli elementi risultanti dalle domande alla redazione della graduatoria che sarà affissa per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Monasterolo di Savigliano.

Contro la graduatoria di assegnazione compilata, gli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione possono presentare opposizione, in carta semplice, alla Giunta stessa che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la produzione delle opposizioni.

Non sono valutabili ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente i documenti che egli avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissatogli.

Esaurito l'esame delle opposizioni la Giunta Comunale formula la graduatoria definitiva previa effettuazione degli eventuali sorteggi, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria definitiva risultante dal presente Concorso conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione per due anni salvo proroga.

Nel caso in cui si verificano pubbliche calamità, il concorso può essere sospeso e verranno in tal caso riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità predette.

Il canone della locazione, stabilito a norma delle vigenti leggi in materia, dovrà essere corrisposto anticipatamente entro i primi cinque giorni di ogni mese con le modalità che saranno fissate.

All'atto della firma del contratto di locazione l'assegnatario sarà tenuto a versare un deposito a titolo di garanzia.

Per quanto non contemplato nel presente Bando di Concorso si rimanda al D.P.R. 30.12.1972, n. 1035, alla Legge 27.7.1975, n. 382, al D.P.R. 24.7.1977, n. 616, alla Legge 05.08.1978, n. 457, alla Legge 15.2.1980, n. 25, alla Legge Regionale 28.03.1995 n. 46.

Monasterolo di Savigliano, lì 22.02.2011



IL SINDACO
(Cavaglia Marco)